



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0010515 - 21/10/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: sc

Roma, 13 OTT. 2011

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Patti**  
**Via Padre Pio da Petralcina, 8/L**  
**98066 PATTI (ME)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 125/2011\_Deontologia\_Rinuncia al mandato professionale\_Documentazione del cliente.*

Si fa seguito alle richieste di parere del 16 marzo e del 5 aprile nelle quali l'Ordine chiede chiarimenti sul comportamento che un iscritto deve adottare qualora, in caso di rinuncia all'incarico di assistenza contabile, il cliente, invitato, con raccomandata a/r, a ritirare la documentazione relativa alla prestazione professionale richiesta, non ritiri tale documentazione. Si chiede, inoltre, di sapere se la documentazione non ritirata dall'ex cliente possa essere depositata presso l'Ordine di appartenenza. Sulla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si evidenzia preliminarmente che l'art. 2237, secondo e terzo comma, cod.civ. consente al professionista di recedere dal contratto di prestazione d'opera professionale solo in presenza di una giusta causa e il recesso deve essere comunque esercitato in modo da non recare pregiudizio al cliente. Tale obbligo di correttezza discende dal carattere di fiduciarità del rapporto professionista-cliente e dalla preminente esigenza di tutela di quest'ultimo.

In riferimento alla cessazione dell'incarico, inoltre, il codice deontologico della professione di dottore commercialista e di esperto contabile<sup>1</sup> all'art. 24, ult. co., impone al professionista, che abbia rinunciato all'incarico, di avvertire tempestivamente il cliente della rinuncia, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.

Con riferimento alla ritenzione della documentazione del cliente, l'art. 2235 cod.civ. vieta al prestatore d'opera di ritenere tale documentazione al di là del tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali<sup>2</sup>. Sul punto il Codice deontologico vieta di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento al professionista degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.

<sup>1</sup> Il codice, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 9 aprile 2008, è in vigore dal 1° maggio 2008.

<sup>2</sup> Vd. art. 2235 cod.civ.:

*"Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali".*

Come può osservarsi, la norma tiene conto della eventualità ricorrente che il cliente depositi propria documentazione presso il professionista e mira a evitare che il cliente subisca abusi e scorrettezze da parte del professionista soprattutto nel periodo successivo alla conclusione della prestazione.


Si evidenzia ancora che, nel vigore della previgente disciplina, l'art. 49 del D.P.R. n. 1067 del 27 ottobre 1953, nell'ambito di una controversia tra professionista e cliente sulla liquidazione del compenso, prevedeva<sup>3</sup> espressamente, stante il divieto in capo al dottore commercialista di ritenere la documentazione del cliente, la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di:

- disporre il deposito della documentazione, della cui restituzione si controverteva, presso la propria sede e
- adoperarsi per la composizione amichevole della questione.

Ciò premesso, si evidenzia che nel caso prospettato, il professionista nell'esercitare il recesso in modo da non recare pregiudizio al cliente, ha correttamente avvisato, con raccomandata a/r, il cliente della possibilità di ritirare presso il proprio studio professionale tutta la documentazione relativa alla prestazione. Tale condotta (vale a dire il deposito, da parte dell'iscritto, presso il proprio studio della documentazione relativa alla prestazione fornita per consentirne il ritiro da parte dell'ex-cliente) appare soddisfare gli obblighi previsti dalla legge e dal codice deontologico, considerato che, come evidenziato dal Consiglio Nazionale<sup>4</sup>, il dovere generale di correttezza e buona fede grava sia sul cliente che sul professionista: tale dovere impone di prendere nella giusta considerazione gli interessi dell'altro nell'esecuzione del contratto, evitando di aggravare gli obblighi reciproci. Se dunque, da un lato, il professionista è certamente tenuto ad agevolare la presa in possesso, da parte dell'ex cliente, della relativa documentazione, dall'altra, quest'ultimo è tenuto a non aggravare le operazioni di restituzione. Per quanto riguarda l'ulteriore questione se si possa depositare la documentazione dell'ex cliente presso l'Ordine, tale soluzione non appare prospettabile se non nei limiti in cui questi, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. h), sia chiamato ad esercitare la funzione di composizione delle liti insorte tra iscritto e cliente su concorde richiesta delle parti.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione



---

<sup>3</sup> Vd. Art. 49, co. 2, del D.p.r. n. 1067/1953.

<sup>4</sup> Vd. massima n. 32 del 16 luglio 2009, consultabile sul sito [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it) (sezione "Massimario delle decisioni del Consiglio Nazionale").